



Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;

VISTO in particolare, l’articolo 1, comma 301, che ha modificato l’articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;

VISTO il comma 1 del predetto articolo 16-*bis* che stabilisce che a decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario (di seguito denominato “Fondo”), alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina;

VISTO il successivo comma 3 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2013, n. 148, che prevede, in particolare, all’articolo 2 la ripartizione delle risorse del Fondo per il 90 per cento sulla base delle percentuali riportate nella tabella 1 allegata al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2017 su cui è stata conseguita l’intesa nella seduta della Conferenza unificata del 19 gennaio 2017, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, così come modificato dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2015;

VISTO l’articolo 27, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha previsto che “*a decorrere dal 1 gennaio 2018 è abrogato il comma 6 dell’art. 16 – bis del decreto – legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*”;



VISTO l'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha previsto che *“nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’alinea del comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione, l’ottanta per cento dello stanziamento del Fondo. L’anticipazione è effettuata sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna regione l’anno precedente”*;

CONSIDERATO che lo stanziamento a valere sul capitolo 1315 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è complessivamente pari a 4.989.554.000,00 euro per l'anno 2022;

VISTO l'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha previsto che *“al fine di contrastare gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'equilibrio economico del contratto di servizio per lo svolgimento del trasporto pubblico locale acqueo nella città di Venezia, in relazione all'assoluta specificità in termini di costi e modalità di svolgimento del medesimo servizio, e al fine di garantire la continuità territoriale con le isole della laguna e l'accessibilità e la mobilità nel centro storico tenuto conto della particolare conformazione geomorfologica della città antica, è autorizzata la spesa nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di sostenere il servizio di trasporto urbano di navigazione lagunare della città di Venezia”*;

CONSIDERATO, pertanto, che lo stanziamento del Fondo sul citato capitolo 1315 finalizzato al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, al netto dell'assegnazione al trasporto pubblico locale acqueo nella città di Venezia di cui al precedente capoverso, è di 4.974.554.000,00 euro per l'anno 2022 e che tale importo è comprensivo dei 100 milioni di euro autorizzati dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio per l'esercizio 2022 e per il triennio 2022-2024), ai sensi di quanto disposto dall'articolo 21, comma 2-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

CONSIDERATO l'articolo 1, comma 74, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha introdotto la lettera e-bis) al comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017, prevedendo la destinazione annuale dello 0,025 per cento dell'ammontare del Fondo, alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

TENUTO CONTO, pertanto, che lo stanziamento di 4.974.554.000,00 euro deve essere considerato al netto della quota da destinare al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (pari a 1.243.638,50 euro), per cui l'importo da ripartire per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, è pari a 4.973.310.361,50 euro;

CONSIDERATO, altresì, che in applicazione dell'articolo 27, comma 2, lettera e), del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, *“la riduzione annua non può essere determinata, per ciascuna Regione, in misura maggiore del cinque per cento rispetto alla quota attribuita nell’anno precedente”*;

VISTO l'articolo 27, comma 2, del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo, previo espletamento delle verifiche effettuate



sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi predisposto dalle Regioni a statuto ordinario;

VISTO l'articolo 47 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che ha modificato l'articolo 27, comma 8, del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, prevedendo che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2013, n. 148, con le successive rideterminazioni e aggiornamenti ivi previsti, conservi efficacia fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 27;

CONSIDERATO necessario procedere con urgenza alla ripartizione ed alla erogazione dell'anticipazione dell'80 per cento del Fondo nazionale per l'anno 2022, applicando le percentuali di riparto recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2017 recante modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, al fine di assicurare liquidità alle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario garantendo contestualmente la continuità e regolarità dei servizi;

DECRETA

Articolo unico

(Erogazione dell'anticipazione per l'anno 2022)

1. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, entro il 30 giugno di ciascun anno, per l'anno 2022 è concessa alle Regioni a statuto ordinario un'anticipazione dell'80 per cento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, complessivamente pari a euro 3.978.648.289,20.
2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvederà all'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 in favore delle Regioni a statuto ordinario secondo gli importi di cui alla Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La relativa erogazione a favore delle Regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile fino alla concorrenza dell'importo di euro 3.978.648.289,20.
3. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E
DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



Tabella 1

Riparto delle risorse finanziarie da attribuire alle Regioni a statuto ordinario a titolo di anticipazione per l'anno 2022 pari all'80 per cento dello stanziamento del "Fondo nazionale" al netto dell'importo destinato alla banca dati e del sistema informativo pubblico.

REGIONI	Percentuali di riparto	Risorse da erogare alle Regioni a titolo di anticipazione 2022
ABRUZZO	2,69%	107.014.937,49
BASILICATA	1,55%	61.662.882,19
CALABRIA	4,28%	170.269.119,87
CAMPANIA	11,07%	440.392.326,38
EMILIA ROMAGNA	7,38%	293.594.884,25
LAZIO	11,67%	464.261.829,17
LIGURIA	4,08%	162.312.618,94
LOMBARDIA	17,36%	690.624.280,58
MARCHE	2,17%	86.328.035,07
MOLISE	0,71%	28.245.578,30
PIEMONTE	9,83%	391.062.020,63
PUGLIA	8,09%	321.840.462,55
TOSCANA	8,83%	351.279.515,98
UMBRIA	2,03%	80.758.484,42
VENETO	8,27%	329.001.313,39
TOTALE	100,00%	3.978.648.289,20

